



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)

di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (MADIA)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2014

Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	12
Analisi tecnico-normativa	»	16
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	23
Disegno di legge	»	30

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che si presenta è composto da sedici articoli, di cui dieci deleghe, da esercitare prevalentemente nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge. Tale insieme di norme è stato predisposto all'esito delle consultazioni sulla riforma amministrativa svolte nel mese di maggio 2014 ed è diretto a semplificare l'organizzazione della pubblica amministrazione rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti.

Gli obiettivi perseguiti sono essenzialmente quello di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

Articolo 1 (Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese)

Delega il Governo ad adottare decreti legislativi per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la piena accessibilità *on line* alle informazioni personali e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei confronti delle amministrazioni, nonché all'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni stesse, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche.

Le amministrazioni pubbliche provvedono alla ricognizione dei procedimenti amministrativi di propria competenza entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, pena il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato. Si prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri definisca modelli di rilevazione dei procedimenti che includono tra l'altro la descrizione delle fasi procedurali, l'individuazione degli uffici responsabili e dei soggetti intervenienti, i termini e la durata media, il livello di digitalizzazione, nonché le sovrapposizioni di competenze e le ipotesi di semplificazione.

Terminata la ricognizione, il Governo adotta i decreti legislativi sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli articoli 12 e 41 del codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), nonché dei seguenti: completa dematerializzazione dei documenti amministrativi; reingegnerizzazione dei procedimenti in relazione all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e all'applicazione del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID); previsione dell'aggiornamento continuo, anche previa delegificazione o deregolamentazione, delle modalità di erogazione dei servizi e di svolgimento dei processi decisionali, sulla base delle tecnologie disponibili e del grado di diffusione delle stesse presso gli utenti e di soddisfazione degli stessi; utilizzo di *software* liberi e cooperazione applicativa e interoperabilità dei sistemi informativi; attribuzione di specifiche competenze al dirigente dell'ufficio responsabile del coordinamento funzionale, di cui all'articolo 17, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; obbligo di adeguamento dell'organizzazione di ciascuna amministrazione ai principi di

unicità dei punti di contatto con i cittadini e le imprese, con particolare riferimento agli sportelli unici delle attività produttive e agli sportelli unici dell'edilizia; nell'ottica di una graduale semplificazione delle procedure e di una consequenziale riduzione degli oneri a carico dell'utenza, introduzione di un unico documento contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al fine di chiarire le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi ai cittadini e agli stessi uffici pubblici, le amministrazioni procedono all'elaborazione, all'aggiornamento e alla pubblicazione sui siti istituzionali di manuali delle procedure, che descrivono sinteticamente le modalità di svolgimento di ciascun procedimento e le prassi applicative, e individuano gli oneri a carico dei privati.

Articolo 2 (*Conferenza di servizi*)

Nel decreto legislativo in materia di conferenza di servizi saranno ridefiniti i tipi di conferenza, i casi di convocazione obbligatoria, con riduzione delle relative ipotesi; saranno ridotti i termini di conclusione del procedimento e ridefiniti i meccanismi decisionali; saranno semplificati i lavori della conferenza di servizi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e differenziate le modalità di svolgimento dei lavori della stessa, in base alla complessità dei procedimenti; saranno coordinate le disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi, sarà coor-

dinata la disciplina con le nuove previsioni in materia di silenzio assenso tra amministrazioni, di cui all'articolo 3 del disegno di legge. Pertanto, alla luce dei criteri così specificati si procederà al riordino della disciplina in materia, rendendo così attuale la riorganizzazione dei servizi nell'ottica del buon andamento e dell'efficienza dell'amministrazione pubblica locale.

Il decreto sarà adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da intendersi acquisiti nel caso non pervengano entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Successivamente, sullo stesso sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 3 (*Silenzio assenso tra amministrazioni*)

L'acquisizione dei concerti, degli assensi e dei nulla osta per l'adozione di provvedimenti normativi o atti amministrativi si è rivelata procedura talvolta lunga che vanifica l'intervento del legislatore. Al fine di accelerare tale procedura la disposizione in esame introduce il silenzio assenso nell'acquisizione dei predetti atti di concerto per l'adozione sia di atti normativi che di atti amministrativi.

Il comma 1 dell'articolo 17-bis, introdotto nella legge n. 241 del 1990, detta la disciplina applicabile ai concerti tra amministrazioni statali, indicando il termine di trenta giorni per l'acquisizione dell'assenso, del concerto o del nulla osta. Il termine è interrotto in caso di motivate richieste di modifica o di chiarimenti da parte dell'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta, formulate in modo puntuale nel termine stesso.

Il comma 2 prevede il meccanismo del silenzio assenso e attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di dirimere

le controversie tra Ministri sulle modifiche da apportare.

Il comma 3 detta la disciplina applicabile alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, prevedendo termini più lunghi ed estende il meccanismo del silenzio assenso anche ai concerti per amministrazioni diverse da quelle statali.

Rimangono escluse dall'ambito di applicazione della disposizione, a norma del comma 4, le ipotesi nelle quali il diritto europeo richiede l'emanazione di provvedimenti espressi, escludendo il silenzio assenso.

Articolo 4 (*Segnalazione certificata di inizio di attività e silenzio assenso*)

Delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, tenendo conto dei principi generali contenuti nelle norme di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li disciplinano, dei principi del diritto europeo e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. La disposizione intende rendere più chiari i casi di silenzio assenso in materia di segnalazione certificata di inizio attività, istituiti per i quali - a seguito di successivi interventi normativi che hanno introdotto riferimenti ad ampie materie e a clausole generali - l'ambito di applicazione è alquanto incerto e, quindi, il funzionamento limitato.

Il decreto sarà adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'interno previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da intendersi acquisito nel caso non pervenga entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti.

Successivamente, sullo stesso sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 5 (*Autotutela amministrativa*)

Delimita, in maniera più marcata rispetto alla disciplina vigente, le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione.

La lettera *a*) limita la possibilità dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della medesima legge n. 241 del 1990, ai soli casi di presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

La lettera *b*) limita la possibilità di revoca dei provvedimenti per mutamento della situazione di fatto ai soli casi di mutamento non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento e, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, esclude la revoca per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

La lettera *c*) limita temporalmente la possibilità di annullamento d'ufficio, tranne i casi di violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Articolo 6 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza*)

Consente al Governo di perfezionare e semplificare le disposizioni attuative in materia di trasparenza e di inconfirmità e incompatibilità di cui, rispettivamente al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

In particolare, proprio per adattare meglio le disposizioni suddette alle esigenze emerse

nel corso della loro applicazione dall'entrata in vigore ad oggi (che soprattutto nell'ambito delle società partecipate e controllate hanno reso non sempre agevole individuare l'intento del legislatore), si è reso necessario introdurre, in aggiunta ai criteri già individuati dalla legge in materia di anticorruzione n. 190 del 2012, quelli oggi introdotti alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 ovvero: che sia precisato l'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche; che siano ridotti e concentrati gli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche.

Articolo 7 (*Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato*)

Delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina degli uffici centrali e di quelli territoriali dei Ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, con l'obiettivo di rendere più semplice e leggera l'organizzazione dei pubblici uffici, in conseguenza dei cambiamenti in atto nella società e nelle tecnologie disponibili. Ai fini della riorganizzazione delle amministrazioni dello Stato, i principi e i criteri direttivi cui il legislatore dovrà uniformarsi riguardano: la riduzione di uffici e personale impiegato in attività strumentali, per dare più forza alle strutture che forniscono servizi diretti ai cittadini; la riarticolazione degli uffici a livello regionale, con previsione della gestione unitaria dei servizi strumentali delle amministrazioni pubbliche, mediante la costituzione di uffici comuni; la revisione dell'assetto dei Corpi di polizia, ai fini dell'eliminazione delle duplicazioni e del coordinamento delle funzioni; il rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche e la previsione di una maggiore collegialità nella definizione delle procedure di

nomina da parte del Governo; la riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari; la riduzione del numero degli uffici territoriali del Governo, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, al livello di criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche; la trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto locale tra amministrazioni statali e cittadini e in cui confluiscono gli uffici territoriali dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali; l'attribuzione al prefetto di funzioni di coordinamento nei confronti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale del Governo e delle forme di tutela dei privati da parte dello stesso. I decreti saranno adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da intendersi acquisito nel caso non pervenga entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Sugli stessi sarà acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 8 (*Definizioni di pubblica amministrazione*)

Contiene la delimitazione del «perimetro pubblico» con le diverse nozioni di pubbliche amministrazioni, al fine di agevolare l'individuazione dei destinatari delle norme. Le definizioni introdotte non riguardano soltanto l'ambito di applicazione della presente legge, ma anche quello di tutte le future disposizioni normative che vi faranno espresso riferimento. In questo modo, si offrirà al futuro legislatore uno spettro di definizioni di

diversa ampiezza, che gli consentiranno di scegliere consapevolmente l'ambito di applicazione delle disposizioni normative in materia, in relazione alla logica e allo scopo delle norme. Si eviterà così il ricorso generalizzato o improprio a definizioni dettate per scopi specifici, come quello della disciplina del rapporto di lavoro o come quelli statistici. Consentendo di prescindere dal riferimento all'elenco elaborato a fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica, si eviterà il relativo contenzioso a cui lo stesso Istituto deve fare fronte e che ne mina l'autonomia.

Il comma 1 definisce le amministrazioni statali, le amministrazioni nazionali; le amministrazioni territoriali; le amministrazioni di istruzione e cultura; le amministrazioni pubbliche; i soggetti di rilievo pubblico; gli organismi privati di interesse pubblico.

La definizione di «amministrazioni nazionali» include quella di «amministrazioni statali», più ristretta. Quella di «amministrazioni pubbliche» comprende le tre precedenti (amministrazioni nazionali, territoriali, di istruzione e cultura). Va notato che le amministrazioni di istruzione e cultura rientrerebbero, se non vi fosse l'esplicita esclusione, in parte tra quelle statali, in parte tra quelle territoriali. Obiettivo della specifica individuazione di questa categoria è di consentire al futuro legislatore, che voglia farlo, di isolare queste amministrazioni dalle altre amministrazioni pubbliche, eventualmente assoggettandole a una disciplina diversa da quella generale, in considerazione delle peculiari esigenze connesse alle loro missioni e alla loro autonomia, attuale o eventuale. Finalità della disposizione, ovviamente, non è invece di conferire particolari forme di autonomia nell'immediato. Rimane ferma, naturalmente, la possibilità del futuro legislatore di fare generico riferimento alla nozione più ampia di amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e), al fine di includere anche le suddette amministrazioni nell'ambito di applicazione delle relative disposizioni normative.

Le due ulteriori definizioni (quella di «soggetti di rilievo pubblico» e quella di «organismi privati di interesse pubblico») sono più ampie: la prima fa riferimento a soggetti in cui la connotazione pubblicistica è più forte (si noti che la nozione ampia di «soggetti la cui attività è finanziata in modo maggioritario dalle amministrazioni pubbliche» comprende anche numerose fondazioni); la seconda, ancora più ampia, a soggetti privati che abbiano un legame meno forte con il settore pubblico (compresi i soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria di cui all'articolo 100 della Costituzione).

Il comma 2 dispone che anche le unioni, le associazioni e i consorzi, che possono costituirsi esclusivamente tra i soggetti compresi nelle definizioni del comma 1, rientrano a loro volta nella relativa definizione.

Il comma 3 stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica è redatto un elenco per ciascuna categoria di amministrazione individuata dal comma 1, da aggiornarsi annualmente.

Il comma 4 fa salvi i riferimenti ad altri elenchi e definizioni, redatti a fini statistici o per l'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica.

Articolo 9 (*Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio*)

Prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, volta a delimitarne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando il contributo obbligatorio delle imprese. In particolare, si prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, la limitazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, l'eliminazione delle duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, la limitazione delle partecipazioni societarie, il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al registro

delle imprese, la riduzione del numero dei componenti degli organi e dei relativi compensi. La disciplina transitoria dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma.

Il decreto sarà adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da intendersi acquisito nel caso non pervenga entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Successivamente, sullo stesso sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 10 (*Dirigenza pubblica*)

Delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per riformare la dirigenza pubblica. I principi indicati per il legislatore delegato riguardano:

– l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli;

– l'inquadramento dei dirigenti pubblici in tre ruoli unici, rispettivamente, dello Stato, delle regioni e degli enti locali:

a) quello dello Stato, istituito, con sezioni per le professionalità speciali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono tutti i dirigenti contrattualizzati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie governative, con possibile confluenza dei dirigenti delle carriere speciali, esclusi quelli appartenenti alla carriera diplomatica in ragione della peculiarità delle funzioni e delle specifiche condizioni di svolgimento del servizio all'e-

stero; è eliminata la distinzione in due fasce; in sede di prima applicazione, confluiscono nei suddetti ruoli i dirigenti di ruolo in servizio presso le stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica; sarà istituita, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, a cui sarà affidata, tra l'altro, la verifica del rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e dell'effettivo utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della mancata conferma degli incarichi;

b) quello delle regioni, istituito, previa intesa in sede di conferenza Stato-regioni, in cui confluiscono, in sede di prima applicazione, i dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; la gestione del ruolo unico sarà attribuita a una Commissione per la dirigenza regionale; sono inclusi i dirigenti amministrativi del Servizio sanitario nazionale, mentre sono esclusi dirigenti medici e tecnici;

c) quello dei dirigenti degli enti locali, istituito, previa intesa in sede di conferenza Stato-Città, in cui confluiranno, in sede di prima applicazione, i dirigenti di ruolo negli enti locali; la gestione sarà attribuita a una Commissione per la dirigenza locale;

– segretari comunali e provinciali: abolizione della figura dei segretari comunali e provinciali ed inserimento in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo saranno iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali e ne abbiano i requisiti, in quanto iscritti nelle fasce professionali A e B; per quelli iscritti nella fascia C e per quelli non ancora iscritti, ma vincitori del relativo concorso, si prevede una speci-

fica disciplina che consenta la confluenza nel ruolo unico sulla base di un certo periodo in servizio come segretari comunali e provinciali o - in virtù dell'impossibilità di ottenere nuovi incarichi di segretari comunali o provinciali - come funzionari;

- l'accesso alla dirigenza pubblica per corsi-concorso e per concorso: nel primo caso, immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, e successiva immissione nel ruolo unico previo superamento di un esame; nel secondo caso, immissione in servizio a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato, previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio; per entrambe le modalità di accesso, cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli e affidamento alla Scuola nazionale dell'amministrazione del bando e della gestione dei corsi-concorsi e dei concorsi;

- la formazione permanente dei dirigenti;

- il conferimento degli incarichi dirigenziali: definizione dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità organizzativa e delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei ruoli, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvazione, preventiva o successiva, da parte di una specifica Commissione; parere vincolante della Commissione di cui alla lettera c) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;

- la durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili;

- i dirigenti privi di incarico: erogazione, ai dirigenti privi di incarico, del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione maturata e loro collocamento in disponibilità, con successiva decadenza; possibilità di ricoprire incarichi anche nel privato;

- la valutazione dei risultati e la responsabilità dei dirigenti: semplificazione del processo di valutazione e rilevanza dei suoi esiti ai fini del conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;

- la retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito del ruolo unico, definizione della retribuzione di posizione, con individuazione di limiti assoluti definiti in base a criteri oggettivi; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato, in relazione al tipo di incarico; suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;

- disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi;

- disciplina del conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da

intendersi acquisito nel caso non pervenga entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Successivamente, sugli stessi sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 11 (*Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche*)

Il comma 1 della norma mira a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle diverse forme di lavoro *part-time*, nonché il ricorso al telelavoro, attraverso l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, sperimentando forme di *co-working* e *smart-working*.

Il comma 2, sempre nell'ottica di venire incontro all'esigenza dei pubblici dipendenti di conciliare esigenze di vita e di lavoro, mira a promuovere iniziative per garantire ai pubblici dipendenti con figli piccoli o con parenti anziani la possibilità di fruire di servizi di supporto alla genitorialità, mentre il comma 3 demanda ad una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione degli indirizzi attuativi delle predette misure.

Il comma 4 prevede un finanziamento per gli anni 2014-2016 del Fondo già previsto dall'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, per la realizzazione di asili nido presso caserme del Ministero della difesa in via di dismissione. I suddetti asili saranno accessibili prioritariamente da figli minori di dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché da figli minori di soggetti estranei all'amministrazione che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali.

Articolo 12 (*Procedure e criteri comuni per l'esercizio delle deleghe legislative di semplificazione*)

Delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

legge, decreti legislativi di semplificazione dei settori del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, dei servizi pubblici locali. I decreti legislativi, oltre agli specifici criteri direttivi, dovranno essere redatti tenendo conto dei seguenti principi generali:

- modifiche strettamente necessarie al coordinamento;
- coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti;
- risoluzione delle antinomie;
- indicazione esplicita delle norme abrogate;
- aggiornamento delle procedure.

I decreti saranno adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati e sugli schemi di decreti legislativi saranno acquisiti i pareri in sede di Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, da intendersi acquisiti nel caso non pervengano entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Successivamente, sugli stessi sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 13 (*Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione*)

In materia di pubblico impiego, il Governo dovrà attenersi, nell'adozione del relativo decreto legislativo entro dodici mesi dalla scadenza della delega di cui all'articolo 10, ai seguenti principi e criteri:

- accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche, e revisione delle modalità di espletamento degli stessi;
- fissazione di indirizzi generali per la programmazione delle assunzioni, con l'ausilio di un sistema informativo nazionale da istituire;

- riconoscimento nei concorsi pubblici della professionalità acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con amministrazioni pubbliche;

- attribuzione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) di funzioni di supporto tecnico al Dipartimento della funzione pubblica per le politiche di gestione del personale e concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa;

- rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;

- criteri differenziati per le assunzioni che tengano conto degli effettivi fabbisogni, con progressivo superamento del limite della dotazione organica nella loro programmazione, sempre nel rispetto dei limiti di spesa.

Articolo 14 (*Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche*)

In materia di riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, il Governo dovrà attenersi, nell'adozione del relativo decreto legislativo, ai seguenti principi e criteri, tesi a semplificare ed a rendere trasparente la partecipazione della pubblica amministrazione nelle società: distinzione tra tipi di società in regione dell'attività svolta e individuazione della relativa disciplina; disciplina delle società che gestiscono servizi di interesse economico generale, volta a tutelare la concorrenza e gli interessi degli utenti; eliminazione di sovrapposizione tra regole

e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo.

Articolo 15 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali*)

Ha l'obiettivo di riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali secondo criteri direttivi specificamente individuati, diretti anche a razionalizzarne la gestione.

A tal fine vengono individuati i principi e i criteri direttivi a cui la disciplina normativa deve ispirarsi, diretti in particolare a: individuare i servizi pubblici locali di rilevanza economica, armonizzandone l'organizzazione e gestione con la disciplina europea in materia di concorrenza; definire gli ambiti territoriali ottimali; prevedere l'esercizio di funzioni comuni in forma associata; definire modalità di gestione e tipologie di affidamenti, strumenti per assicurare la trasparenza, modi di armonizzazione con la disciplina europea, meccanismi premiali per gli enti che ricorrono alle procedure di evidenza pubblica e favoriscono la gestione aggregata; disciplinare i regimi di proprietà e gestione delle reti; definire i regimi tariffari.

Articolo 16 (*Disposizioni finanziarie*)

Prevede l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del disegno di legge per i cui oneri è prevista una specifica copertura.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 (*Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese*) delega il Governo, previa ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni, a semplificare e ridefinire i procedimenti amministrativi in relazione alle tecnologie informatiche, il cui utilizzo è già ampiamente diffuso nelle pubbliche amministrazioni. **Dall'attuazione del presente articolo, vale a dire, dall'emanazione dei decreti legislativi, deriveranno risparmi per la finanza pubblica allo stato non quantificabili e che verranno accertati a consuntivo.** Ai fini della verifica di quanto previsto dall'articolo 16, tra i ministri interessati al concerto è da intendersi ricompreso anche il Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, dall'attuazione del principio di cui alla lettera i) che prevede l'introduzione di un documento unico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e che semplifica le procedure di rilascio della relativa carta di circolazione, deriverà una riduzione degli oneri a carico dell'utenza, nonché il superamento della duplicazione delle banche dati attualmente esistenti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli uffici del pubblico registro automobilistico. **La norma, pertanto, comporta risparmi per la finanza pubblica, allo stato non quantificabili e che verranno accertati a consuntivo a seguito della creazione dell'archivio unico previsto dalla stessa disposizione.**

L'articolo 2 (*Conferenza di servizi*) delega il Governo a razionalizzare e semplificare la disciplina in materia di conferenza di servizi. **La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 3 (*Silenzo assenso tra amministrazioni*) prevede una semplificazione nell'acquisizione di concerti, assensi e nulla osta da parte di amministrazioni diverse per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi. **La disposizione, avendo natura semplificatoria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 4 (*Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso*) delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio di attività o di silenzio assenso. **La disposizione, di semplificazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 5 (*Autotutela amministrativa*) delimita, in maniera più incisiva rispetto alla disciplina vigente, le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione. **La disposizione, di carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'articolo 6 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza*) prevede la delega al Governo per la modifica di alcune disposizioni della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, al fine di precisare l'ambito applicativo delle stesse, in particolare in materia di trasparenza, di inconfirabilità e incompatibilità di cui,



rispettivamente, ai decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013. **La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 7 (*Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato*) contiene la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di modifica della disciplina degli uffici centrali e territoriali dei ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, con l'obiettivo di riorganizzazione e riduzione degli stessi e del relativo personale adibito ad attività strumentali. Viene, inoltre, prevista la razionalizzazione della rete organizzativa delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, con revisione delle relative competenze e funzioni anche attraverso la riduzione del loro numero, nonché la revisione dell'assetto dei corpi di polizia, ai fini dell'eliminazione delle duplicazioni e del coordinamento delle funzioni. **Dall'attuazione del presente articolo, vale a dire dall'emanazione dei decreti legislativi, deriveranno significativi risparmi per la finanza pubblica allo stato non quantificabili e che verranno accertati a consuntivo.**

L'articolo 8 (*Definizioni di pubblica amministrazione*) persegue l'obiettivo, specificando le diverse nozioni di pubbliche amministrazioni, dell'individuazione dei vari destinatari pubblici delle disposizioni normative. **La norma, pertanto, perseguendo finalità di chiarezza e certezza dell'ambito di applicazione delle norme, comporta un effetto deflattivo del contenzioso e una riduzione delle varie criticità interpretative emerse al riguardo. Al comma 4 viene, inoltre, specificato che, ai fini statistici, rimangono fermi i riferimenti all'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, rimangono fermi i riferimenti all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Rimane altresì ferma, ai fini della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della medesima legge.**

L'articolo 9 (*Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio*) delega il Governo a riformare l'organizzazione, le funzioni e il finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I principi e i criteri direttivi da rispettare nell'attuazione della delega sono finalizzati alla riforma del sistema di finanziamento delle camere di commercio, con l'eliminazione del diritto annuale a carico delle imprese, alla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, alla riduzione del numero dei componenti degli organi e dei relativi compensi e al trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al registro delle imprese, con l'eliminazione di duplicazioni di attività svolte da altre amministrazioni pubbliche. La disciplina transitoria dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria del processo di riforma il mantenimento dei livelli occupazionali. **La disposizione, perseguendo finalità di razionalizzazione e riduzione di organi e attività e tenuto anche conto della previsione della disciplina transitoria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

L'articolo 10 (*Dirigenza pubblica*) delega il Governo a riformare la dirigenza pubblica in base a principi e criteri direttivi che attengono all'istituzione di tre ruoli unici, rispettivamente, dei dirigenti dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, all'accesso alla dirigenza per concorso e per



corso-concorso e al conferimento e alla durata degli incarichi. **La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 11 (*Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche*) mira a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle diverse forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, attraverso l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, la stipula di convenzioni con asili-nido e l'organizzazione di servizi di supporto alla genitorialità. Le amministrazioni provvederanno all'attuazione della disposizione nei limiti delle risorse di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito al comma 4, relativo alla realizzazione di asili nido presso caserme del Ministero della difesa in via di dismissione, viene previsto un finanziamento, per gli anni 2014-2016, del Fondo di cui all'articolo 596 del Codice dell'ordinamento militare. In particolare, dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede, per ciascuno degli anni 2014-2016, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno finanziario 2017, la dotazione del Fondo è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo 12 (*Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione*) prevede la delega a emanare decreti legislativi in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di partecipazioni azionarie di pubbliche amministrazioni e di servizi pubblici locali. **La disposizione, perseguendo finalità di semplificazione normativa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 13 (*Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*) delega il Governo a riordinare la disciplina del pubblico impiego dettando i principi e i criteri direttivi ai quali lo stesso dovrà attenersi. **La disposizione, di semplificazione normativa, non produce impatti negativi sulla finanza pubblica.**

L'articolo 14 (*Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni*) prevede una delega al Governo in materia di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni, al fine di semplificare e rendere trasparente la partecipazione delle pubbliche amministrazioni nelle società. **La norma, di riordino normativo e di semplificazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 15 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali*) ha l'obiettivo di riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali secondo criteri direttivi specificamente individuati, diretti anche a razionalizzarne la gestione. **La disposizione, di semplificazione normativa, non produce impatti negativi sulla finanza pubblica.**

L'articolo 16 (*Disposizioni finanziarie*) contiene la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, dall'attuazione della



presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Disegno di legge recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.**1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

Il presente disegno di legge interviene in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, sulla quale è stata effettuata una consultazione pubblica, cui hanno partecipato oltre 40mila cittadini. L'intervento normativo, oltre ad interventi diretti, reca deleghe legislative volte:

- all'accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese, con particolare riferimento alla revisione della disciplina relativa alla conferenza di servizi, alla segnalazione certificata di inizio attività e al silenzio assenso; la necessità delle delegazioni legislative in argomento nasce tra l'altro dall'esigenza di ridurre l'accesso fisico dei cittadini alle sedi degli uffici pubblici assicurando la diffusione dell'accessibilità on line di informazioni e documenti in possesso dalle amministrazioni pubbliche o l'invio di documenti al domicilio fisico;
- alla revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza, anche al fine di ridurre gli oneri in capo alle amministrazioni pubbliche;
- alla riorganizzazione delle amministrazioni con riduzione di uffici e personale impiegato in attività strumentali, per concentrare risorse alle strutture che forniscono servizi diretti ai cittadini; alla riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri e dei sottosegretari; alla razionalizzazione della rete organizzativa delle Prefetture-Ufficio Territoriale del Governo, con revisione delle relative competenze e funzioni attraverso la riduzione del loro numero, il rafforzamento dell'esercizio delle funzioni di coordinamento di quelle con sede nel capoluogo di regione e il conferimento di ulteriori compiti e attribuzioni di collaborazione interistituzionale; alla riarticolazione degli uffici a livello regionale, con previsione della gestione unitaria dei servizi strumentali delle pubbliche amministrazioni, mediante la costituzione di uffici comuni;
- alla modifica della disciplina dell'attività, del ruolo e delle funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite la definizione degli strumenti normativi e amministrativi per la direzione della politica generale del Governo e il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico, il rafforzamento del coordinamento e della promozione dell'attività dei ministri da parte del Presidente, il rafforzamento del ruolo della Presidenza nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche nonché tramite la definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;
- al riordino della disciplina delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, per delimitarne le funzioni e riformarne il sistema di finanziamento, con eliminazione del contributo obbligatorio delle imprese. In particolare, si prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, la limitazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, l'eliminazione delle duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, la limitazione delle partecipazioni societarie, il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze

relative al registro delle imprese, la riduzione del numero dei componenti degli organi e dei relativi compensi. La disciplina transitoria dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma;

- alla riforma della dirigenza tramite l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati che coinvolgerà i dirigenti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, coinvolgendo anche i segretari comunali e provinciali. Tale riforma consentirà di rapportare in modo più efficiente il numero dei dirigenti al numero complessivo di dipendenti; per la dirigenza statale è inoltre prevista l'eliminazione delle distinzioni in fasce, la previsione di sezioni per le professionalità speciali e l'istituzione di una Commissione per la dirigenza statale; è inoltre prevista l'introduzione di ruoli unificati anche per la dirigenza delle autorità indipendenti; la delegazione legislativa consentirà inoltre di rivedere il sistema di accesso alla dirigenza, prevedendo l'accesso tramite concorso e tramite corso-concorso, e di ridefinire le modalità di conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali, comprendendo anche la valutazione dei risultati, le responsabilità dirigenziali; con riferimento alla retribuzione è previsto un percorso di omogeneizzazione del trattamento economico nell'ambito di ciascun ruolo unico;
- al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito del quale sarà approntato un sistema stabile di riconoscimento nei concorsi pubblici delle professionalità acquisite dai lavoratori con contratto flessibile, al riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni e al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali. In tali riordini normativi sono volti al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, alla risoluzione delle antinomie, con indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure, con maggior utilizzo degli strumenti informatici.

Il disegno di legge introduce altresì norme che direttamente intervengono con specifico riguardo:

- al silenzio assenso negli atti di competenza di diverse amministrazioni statali;
- alla disciplina dell'autotutela amministrativa;
- alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro per favorire il ricorso alle diverse forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, attraverso l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, sperimentando forme di *co-working* e *smart-working*.

Tra gli obiettivi indicati, in particolare, rilevano:

- la semplificazione amministrativa e l'ottimizzazione dell'impiego di risorse pubbliche;
- la riduzione degli uffici e del personale, la razionalizzazione della rete organizzativa delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, la riarticolazione degli uffici a livello regionale con conseguente gestione unitaria dei servizi strumentali delle pubbliche amministrazioni;
- la riduzione del numero dei dirigenti e l'istituzione del ruolo unico e l'individuazione di puntuali obblighi formativi con semplificazione del processo di valutazione dei risultati;
- la conciliazione tra esigenze di vita e di lavoro;
- il riordino normativo volto a uniformare e codificare la normativa vigente nelle materie oggetto di delega.

I predetti interventi costituiscono puntuale attuazione del programma di Governo e delle linee guida del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nella prospettiva di

semplificare l'Amministrazione e la sua azione, di garantire la trasparenza con azioni concrete, di valorizzare al meglio le professionalità di coloro che operano nell'amministrazione, conciliando i tempi di vita e di lavoro e garantendo pari opportunità nei ruoli di vertice, di utilizzare in modo efficiente le risorse finanziarie, proseguendo in tale ottica alla revisione della spesa pubblica e alla lotta alla corruzione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Incisive misure di razionalizzazione, riorganizzazione e semplificazione sono state già introdotte con i recenti le ultime misure di razionalizzazione e riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, di semplificazione delle attività e procedure amministrative e in materia di disciplina del pubblico impiego sono state introdotte dalle seguenti normative:

- decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (cosiddetto decreto "semplifica Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
- decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto "decreto-legge del fare"), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; in tema di trasparenza dell'attività normativa e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (cosiddetto "decreto competitività"), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (recante "misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), in corso di conversione.

Con il presente disegno di legge si mira a introdurre ulteriori misure di ottimizzazione della spesa pubblica nonché disposizioni di semplificazione che incidono, in particolare, sugli istituti del silenzio assenso, della conferenza di servizi e della autotutela amministrativa, di cui alla legge n. 241 del 1990.

In proposito, si sottolinea che le misure fino ad oggi adottate hanno consentito di realizzare un ingente risparmio e il nuovo provvedimento, con gli ulteriori risparmi che ne deriveranno, darà un importante contributo anche per il rispetto degli impegni assunti in sede europea.

In questo contesto, il disegno di legge prevede, appunto, anche deleghe al Governo per proseguire nell'opera di riassetto normativo già avviata, di codificazione e semplificazione nelle materie di servizi pubblici locali, di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il presente disegno di legge interviene sulla legge 7 agosto 1990, n. 241:

- con l'introduzione dell'art. 17-bis in materia di silenzio assenso tra amministrazioni statali; tale previsione normativa consentirà di abbreviare le procedure di rilascio di assensi, concerti o nulla osta nell'ambito dell'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi, con rafforzamento del ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte;

- o con la modifica degli artt. 19, 21-quinquies e 21-nonies in materia di autotutela amministrativa;

E' inoltre prevista la modifica dell'art. 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Per quanto riguarda l'incidenza sull'ordinamento giuridico delle norme concernenti le delegazioni legislative, si rinvia alle analisi tecniche normative dei decreti legislativi attuativi.

L'intervento normativo contiene inoltre un ampio ed esaustivo quadro definitorio di pubblica amministrazione finalizzato ad agevolare l'individuazione dei destinatari delle norme.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il disegno di legge è coerente con i principi costituzionali sulla delegazione legislativa e sulle norme che garantiscono efficienza e legittimità dell'azione della pubblica amministrazione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e à statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il presente disegno di legge è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'art. 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali, valorizzando il relativo apporto per gli interventi di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione, attraverso la previsione dell'acquisizione del parere del sistema delle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il presente disegno di legge reca norme di riorganizzazione e razionalizzazione nonché norme di riordino normativo e di semplificazione normativa e procedimentale oltre a deleghe legislative.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Oltre alla conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (recante "misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), non si segnalano disegni di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti su aspetti specifici trattati dal disegno di legge in esame. Le norme contenute nel presente disegno di legge non appaiono in dissonanza con i principi della giurisprudenza costituzionale nella materia di riferimento. Le

prevalenti linee giurisprudenziali saranno analizzata nelle analisi tecnico-normative dei singoli decreti legislativi attuativi oggetto delle delegazioni.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento, in un'ottica di riorganizzazione, razionalizzazione, riordino normativo e semplificazione, comporta il conseguimento di risparmi di spesa e risulta in linea con le norme in materia di rapporto di lavoro derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini degli interventi specifici di semplificazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del disegno di legge non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo contiene inoltre un ampio ed esaustivo quadro definitivo di "pubblica amministrazione" finalizzato ad agevolare l'individuazione dei destinatari delle norme. Le definizioni introdotte consentono pertanto al legislatore di fare riferimento in futuro ad uno spettro di definizioni di diversa ampiezza e portata che consentiranno di evitare il proliferare del quadro

definitorio in materia di pubblica amministrazione ed il ricorso a definizioni dettate per scopi specifici.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa agli articoli 3 e 5 del disegno di legge, che apportano modifiche alla legge n. 241 del 1990, nonché all'articolo 11 del medesimo disegno di legge, che modifica l'articolo 596 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti né sono presenti abrogazioni espresse. Il quadro definitorio di pubblica amministrazione, oltre che per l'intervento normativo in esame, ha vigenza per i futuri interventi legislativi.

20) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il disegno di legge non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

21) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano aperte deleghe legislative su punti oggetto degli interventi specifici in esame.

22) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'intervento normativo comporta l'adozione di decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite al Governo, con indicazione puntuale di procedure e termini di adozione.

E' inoltre prevista l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 contenente un elenco, da aggiornare annualmente, per ciascuna categoria di amministrazione individuata dall'art. 8 del disegno di legge.

E' prevista, infine, l'adozione di una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per definire indirizzi attuativi delle misure organizzative finalizzate alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

I termini previsti dall'intervento normativo sono congrui in relazione alle procedure previste per l'adozione degli atti attuativi.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni e gli enti interessati.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Il presente disegno di legge completa il quadro normativo delineato con il decreto-legge in materia di misure urgenti per la semplificazione e la crescita del Paese, collocandosi, anch'esso, nell'ambito degli obiettivi previsti dal programma di Governo volti ad avviare una forte azione di riorganizzazione e di semplificazione dell'Amministrazione dello Stato e a proseguire l'azione di rilancio dell'economia, di revisione della spesa pubblica, in un'ottica di eliminazione degli sprechi e di migliore riallocazione delle risorse disponibili.

Il presente disegno di legge, inoltre, contiene una serie di misure di semplificazione a costo zero che arricchiscono il quadro degli interventi di sburocratizzazione dell'amministrazione, indispensabili per la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese ed utili per il rilancio dell'economia.

Di fondamentale importanza, poi, è l'intervento diretto a rafforzare l'intera disciplina in materia di anticorruzione, al fine di correggere e semplificare ulteriormente le disposizioni attuative della disciplina in parola e precisamente di quelle in materia di trasparenza e di inconfiribilità e incompatibilità di cui, rispettivamente al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intervento normativo scaturisce dalla necessità di fornire al Governo uno strumento utile a proseguire l'opera di modernizzazione e di razionalizzazione della pubblica amministrazione, attraverso la modifica della disciplina degli uffici centrali e di quelli periferici dei ministeri e degli

enti pubblici non economici nazionali.

Il provvedimento prende atto della generalizzata difficoltà riscontrata presso gli *stakeholders* di conciliare i tempi di vita, famiglia e lavoro, nonché di quella di accedere fisicamente alle sedi degli uffici pubblici e ai servizi erogabili. Proprio in quest'ottica, il provvedimento mira ad assicurare ai cittadini e alle imprese la totale accessibilità *on line* alle informazioni e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all'erogazione dei servizi.

Le misure di semplificazione introdotte sono indispensabili - anche per gli impegni presi in sede europea - al fine di creare le condizioni di contesto per la ripresa economica e il mantenimento sul mercato delle imprese italiane nell'attuale situazione di crisi economica mondiale.

Tra le principali criticità che il provvedimento mira a superare vi sono:

- l'uso della carta, ancora eccessivo, nel normale funzionamento delle amministrazioni, assicurando una totale trasmissione dei dati in forma telematica;
- l'uso di software con standard non aperti e dipendenti da specifiche tecnologie proprietarie;
- la carenza di forme di interazione dei soggetti interessati con i sistemi informativi;

- l'eccessivo numero di dirigenti rispetto al numero complessivo di dipendenti, la mancanza di omogeneità nella retribuzioni, il ridotto impatto delle politiche di valutazione dei risultati e di responsabilizzazione dei dirigenti, recentemente introdotte, la non totale adeguatezza della disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico e sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- il malfunzionamento dell'istituto della conferenza di servizi;
- la obsoleta organizzazione delle Camere di commercio.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Gli obiettivi specifici dell'intervento normativo sono i seguenti:

- semplificare e ottimizzare le norme in materia di conferenza di servizi, controlli amministrativi e anticorruzione;
- riorganizzare l'amministrazione dello Stato;
- razionalizzare la dirigenza pubblica;
- tentare di conciliare le esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, anche attraverso l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica (forme di *co-working* e *smart-working*);
- riordinare il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazione, le società partecipate e i servizi pubblici locali;
- adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Trattandosi di una legge che contiene numerose norme di delega e diversi interventi di semplificazione, il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato agli interventi attuativi delle previsioni ed alla loro attuazione.

In ogni caso, si ritiene che i principali indicatori saranno, tra gli altri:

- numero dei concorsi banditi;
- numero dei soggetti coinvolti nel ricambio generazionale;
- diminuzione del numero delle strutture amministrative e dei dirigenti;
- numero delle domande relative alla conciliazione vita lavoro;
- rispetto della tempistica dei decreti attuativi.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Soggetti pubblici:

- le amministrazioni statali, le autorità indipendenti, le commissioni di garanzia, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie fiscali, le agenzie nazionali, le aziende e amministrazioni statali a ordinamento autonomo, le università statali e gli enti pubblici nazionali di ricerca;

- le regioni, le province, i comuni, le comunità montane o isolate, i loro consorzi o unioni, le agenzie regionali o locali, le aziende e amministrazioni regionali o locali a ordinamento autonomo, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti autonomi case popolari, gli enti pubblici non economici regionali o locali, le autorità portuali.

Soggetti privati: imprese, società partecipate e cittadini.

Destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il presente provvedimento - così come il decreto-legge in materia di misure urgenti per la semplificazione e la crescita del Paese - è maturato all'esito del continuo confronto con gli *stakeholders* ed è stato elaborato sulla base del lavoro compiuto all'esito della consultazione denominata rivoluzione@governo.it - avviata in data 30 aprile 2014 - e che si è conclusa con l'esame delle oltre 40mila *e-mails* pervenute. Inoltre, l'attuale testo è stato ulteriormente elaborato all'esito delle richieste e delle osservazioni prevenute dai principali Dicasteri (tra cui: MIT, MEF, MISE, Interno). E' stata scelta una tecnica non eccessivamente dispendiosa e che richiedeva tempi brevi di realizzazione. Dall'analisi dei contributi pervenuti, gli aspetti che più di altri hanno focalizzato l'attenzione dei partecipanti alla consultazione sono la necessità di una creazione di

posti di lavoro nel pubblico impiego, la possibilità di superare gli intoppi burocratici, una maggiore semplificazione in generale e di alcuni passaggi fondamentali nel processo amministrativo, la necessità di una concreta riorganizzazione della PA. Il provvedimento, pertanto, ha tenuto conto dei risultati di una consultazione pubblica a cui hanno partecipato oltre 40mila tra cittadini ed imprese, presentando concrete proposte circa la semplificazione e riorganizzazione della pubblica amministrazione. La provenienza geografica delle proposte ha evidenziato una risposta più forte dal Nord, con il 50,7% dei messaggi, seguito dal Centro con 27% e dal Sud e le Isole con il 22,3%; il genere dei mittenti si ripartisce tra il 63,5% di uomini e il 36,5% di donne. All'esito di tale consultazione, è prevalsa di gran lunga l'attenzione per le tematiche riguardanti le persone e il rinnovamento generazionale della P.A, seguita dall'esigenza di combattere gli sprechi.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi. Infatti, la mancata adozione del presente provvedimento non permetterebbe il rispetto degli impegni assunti - anche attraverso la predetta consultazione - con il Paese; in particolare, se non si procedesse alla riorganizzazione e alla razionalizzazione della PA, sarebbe preclusa la possibilità di ridurre i costi di gestione (assai ingenti) e la funzionalità.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi. Si ritiene, infatti, che i destinatari dell'intervento di riorganizzazione e semplificazione non avrebbero la possibilità di attivare le misure previste, nonché raggiungere gli obiettivi descritti nelle singole disposizioni. Infatti, la mancata adozione del presente provvedimento, oltre a incidere negativamente sugli oneri amministrativi gravanti su cittadini e imprese, non permetterebbe il rispetto degli impegni assunti in sede nazionale.

Si ritiene che nel particolare contesto economico e istituzionale, gli interventi proposti siano gli unici in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'attuale compagine governativa, in linea con le esigenze più volte rappresentate in sede nazionale e europea, garantendo, al contempo, la realizzazione degli obiettivi prefissati in tempi brevi e con notevoli risparmi di spesa.

Ad ogni modo, in sede di emanazione dei decreti attuativi, verranno valutate per i singoli settori d'intervento le opzioni alternative, fermo restando il rispetto dei criteri direttivi.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Tra i vantaggi, si rappresenta un'accelerazione dell'attività amministrativa con benefici immediatamente fruibili da cittadini e imprese che vedranno, insieme a una riduzione dei tempi dei procedimenti, un'accelerazione della tempistica necessaria per ottenere i provvedimenti. Il presente intervento non presenta svantaggi; anzi, la riduzione dei tempi dei procedimenti comporterà una riorganizzazione interna delle pubbliche amministrazioni che determinerà maggiore efficienza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. L'assenza degli svantaggi è confermata anche dalla possibilità di scelta offerta ai cittadini tra l'utilizzo del sistema telematico di informazione o il mantenimento del precedente sistema qualora il singolo sia sprovvisto di apparecchi idonei al recepimento informatico delle comunicazioni.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

I principali impatti previsti grazie all'entrata in vigore del provvedimento saranno indiretti in quanto tali soggetti avranno rapporti con un'amministrazione più efficiente.

Si ribadisce che le misure di semplificazione introdotte, permettendo di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini, costituiscono attuazione di precisi impegni assunti con il Paese e anche in sede europea.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Pur essendovi presenti semplificazioni di procedure amministrative, si tratta di attività interne che non hanno come destinatari diretti cittadini o imprese, ma soltanto come destinatari indiretti. Non sono, pertanto, previsti nuovi oneri informativi.

Per quanto concerne i costi amministrativi, con l'abolizione dell'onere del contributo delle imprese nei confronti delle camere di commercio e con la semplificazione della gestione del registro delle imprese, si otterranno degli immediati evidenti risparmi di spesa.

Ad ogni modo, atteso che la fase di attuazione della maggior parte delle disposizioni è rinviata ad un momento successivo, una concreta valutazione dei costi, che comunque sono in diminuzione, potrà essere effettuata solamente all'atto dell'emanazione dei decreti attuativi.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'attuazione delle deleghe legislative contenute nel provvedimento saranno applicabili dagli enti statali, regionali e comunali con le strutture umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati.

La modernizzazione della normativa di settore, così come la semplificazione ed il riordino della stessa, sono presupposti fondamentali per accrescere la competitività del sistema Paese.

L'intervento regolatorio, in quanto mirato alla maggiore efficienza dei servizi, ha un generale effetto positivo sul corretto funzionamento e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio:

- il Governo che, attraverso i Ministri delegati, dovrà attuare le deleghe legislative previste dal ddl;
- il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Tutte le amministrazioni coinvolte saranno responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio ciascuna per le parti di propria competenza.

B) azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:

Le modifiche introdotte sono state adeguatamente illustrate ai destinatari delle stesse; inoltre, ciascun Ministero, per la parte di propria competenza, provvederà a darne ampia diffusione mediante pubblicazione nel proprio sito *web*.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

I Ministri competenti sulle materie oggetto del presente disegno di legge, per quanto di competenza, cureranno il controllo e il monitoraggio della regolare attuazione del nuovo intervento regolatorio attraverso le strutture e le procedure già esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) *Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:*

Non sono previste forme di revisione del provvedimento fatte salve le deleghe per la codificazione normativa in relazione alle quali sono previsti decreti legislativi correttivi ed integrativi.

E) *Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

A cura della Dipartimento della Funzione Pubblica verrà elaborata la prescritta VIR nella quale sarà verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati utilizzando gli indicatori di cui alla Sezione 1, lettera C. La VIR dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dalle amministrazioni coinvolte che cureranno le verifiche di competenza, e trasmetteranno al Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di valutare la necessità e l'opportunità di apportare correttivi e/o integrazioni alle disposizioni normative. Ad ogni modo, il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà essere valutato solo dopo l'emanazione dei singoli decreti attuativi.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1.

(Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese)

1. Al fine di ridurre la necessità dell'accesso fisico dei cittadini alle sedi degli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi a oggetto le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la totale accessibilità *on line* alle informazioni e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all'erogazione dei servizi, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli articoli 12 e 41 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dei seguenti:

a) superamento dell'uso della carta nel normale funzionamento delle amministrazioni, assicurando la trasmissione dei dati e, ove necessario trasmettere documenti, assicurandone la trasmissione in forma telematica;

b) ridefinizione del processo decisionale, anche con riferimento alle forme di partecipazione degli interessati, in relazione

all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e all'applicazione del sistema pubblico dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

c) previsione dell'aggiornamento continuo, anche previa delegificazione o deregolamentazione, delle modalità di erogazione dei servizi e di svolgimento dei processi decisionali, sulla base delle tecnologie disponibili e del grado di diffusione delle stesse presso gli utenti e di soddisfazione degli stessi;

d) uso di *software* con *standard* aperti e non dipendenti da specifiche tecnologie proprietarie;

e) ricorso alla cooperazione applicativa e all'interoperabilità dei sistemi informativi, individuando, per ogni procedimento amministrativo, le forme di interazione dei soggetti interessati con il sistema informativo (*Application Programming Interface* - API);

f) attribuzione al dirigente di cui all'articolo 17, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 della responsabilità dell'identificazione degli insiemi omogenei di dati prodotti dall'amministrazione di appartenenza, nonché della pubblicazione in formato aperto e della qualità dei dati; uso gratuito dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni e divieto di porre limiti o richiedere pagamenti alle stesse, salvi i casi di segreto d'ufficio;

g) eliminazione delle sovrapposizioni di competenze, riduzione dei tempi e delle fasi procedurali, anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3;

h) obbligo di adeguamento dell'organizzazione di ciascuna amministrazione ai principi di unicità dei punti di contatto con i cittadini e le imprese, con particolare riferimento agli sportelli unici delle attività produttive e agli sportelli unici dell'edilizia, nonché alle previsioni dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180;

i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla

proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, anche sulla base di modelli di rilevazione definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che includono tra l'altro la descrizione delle fasi procedurali, l'individuazione degli uffici responsabili e dei soggetti intervenienti, i termini e la durata media, il livello di digitalizzazione, nonché le sovrapposizioni di competenze e le ipotesi di semplificazione.

4. Conseguentemente il Governo adegua la disciplina regolamentare, con particolare riferimento alla definizione e ulteriore riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le amministrazioni pubbliche procedono all'elaborazione, all'aggiornamento e alla pubblicazione nei siti istituzionali di manuali delle procedure, che descrivono sinteticamente le modalità di svolgimento di

ciascun procedimento e le prassi applicative, anche con riferimento agli accessi ispettivi, e individuano gli oneri a carico dei privati.

6. Le amministrazioni che non provvedono ai sensi dei commi 3 e 5 non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

7. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 2.

(Conferenza di servizi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di

conferenza di servizi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;

b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione degli interessati al procedimento;

c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;

d) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;

e) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;

f) ridefinizione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio di maggioranza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie e precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;

g) definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi per la composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del

patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità;

h) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinqies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;

i) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell'articolo 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 3.

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - *(Silenzio assenso tra amministrazioni statali)*. - 1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni statali, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni statali, le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta, rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta sono resi nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o del provvedimento; non sono ammessi ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri decide sulle modifiche da apportare.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni statali o di altre amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove

disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione precedente. Decorso i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi».

Art. 4.

(Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il

quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 5.

(Autotutela amministrativa)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo»;

b) all'articolo 21-*quinquies*, comma 1, le parole da: «Per sopravvenuti» fino a: «pubblico originario» sono sostituite dalle seguenti: «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario»;

c) all'articolo 21-*nonies*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «articolo 21-*octies*» sono inserite le seguenti: «, esclusi i

casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2,»;

2) dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a due anni dal momento di produzione degli effetti per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,»;

3) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo».

Art. 6.

*(Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia
di anticorruzione, pubblicità e trasparenza)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in materia di inconfirabilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati in controllo pubblico, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, commi 35 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche;

b) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE

Art. 7.

*(Riorganizzazione
dell'amministrazione dello Stato)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; possibilità di gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;

b) con riferimento alla sola amministrazione centrale: anche mediante modifica del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definizione degli strumenti normativi e amministrativi per la direzione della politica

generale del Governo e il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico; rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche; definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri; riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti; revisione delle funzioni di vigilanza sulle agenzie governative nazionali e delle relative competenze, in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al Prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri

per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 8.

(Definizioni di pubblica amministrazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni normative che vi facciano espresso riferimento, si intende per:

a) «amministrazioni statali»: la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, i Ministeri, le agenzie fiscali, le altre agenzie governative nazionali, ivi comprese quelle istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse le amministrazioni di cui alla lettera d);

b) «amministrazioni nazionali»: le amministrazioni statali, nonché l'amministrazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle autorità indipendenti e delle commissioni di garanzia e gli enti pubblici non economici nazionali, escluse le amministrazioni di cui alla lettera d);

c) «amministrazioni territoriali»: le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, le comunità montane o isolane, le agenzie regionali o locali, le amministrazioni regionali o locali a ordinamento autonomo, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti autonomi per le case popolari, gli enti pubblici non economici regionali o locali, escluse le amministrazioni di cui alla lettera d);

d) «amministrazioni di istruzione e cultura»: le scuole statali di ogni ordine e grado, le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni educative pubbliche, gli enti pubblici nazionali di ricerca, i musei, gli archivi e le bibliote-

che dello Stato e delle amministrazioni territoriali;

e) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni nazionali, quelle territoriali, quelle di istruzione e cultura, nonché gli ordini professionali;

f) «soggetti di rilievo pubblico»: le amministrazioni pubbliche nonché le aziende e gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica che svolgono attività strumentali per conto di amministrazioni pubbliche o funzioni amministrative esternalizzate, gli altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie, le fondazioni e gli altri soggetti la cui attività è finanziata in modo maggioritario dalle amministrazioni pubbliche;

g) «organismi privati di interesse pubblico»: i gestori di servizi pubblici, le società a partecipazione pubblica che operano in regime di concorrenza, con esclusione di quelle quotate in mercati regolamentati, le scuole paritarie, le università non statali, le istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le federazioni sportive, i consorzi a cui aderiscono amministrazioni pubbliche e soggetti privati, i soggetti comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.

2. Le unioni, le associazioni e i consorzi a cui aderiscono esclusivamente soggetti di cui a una delle definizioni di cui al comma 1, esclusi gli enti pubblici economici, rientrano a loro volta nella relativa definizione.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è redatto un elenco per ciascuna delle

definizioni di cui al comma 1. Gli elenchi sono aggiornati annualmente.

4. Ai fini statistici rimangono fermi i riferimenti all'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, rimangono fermi i riferimenti all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Rimane altresì ferma, ai fini della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della medesima legge.

Art. 9.

(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione del diritto annuale a carico delle imprese;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese;

c) riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al registro delle imprese, con individuazione delle relative modalità di gestione, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale vigente, e avvalimento delle amministrazioni competenti a livello territoriale con adeguate soluzioni di sostenibilità finanziaria del sistema complessivo;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempra poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può es-

sere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

CAPO III PERSONALE

Art. 10.

(Dirigenza pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da b) a n);

b) con riferimento all'inquadramento:

1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agen-

zie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unificati anche per la dirigenza delle autorità indipendenti; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e dell'effettivo utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della mancata conferma degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; in-

clusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza amministrativa del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale;

3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo

nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata;

c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:

1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b*), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;

2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b*), per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possi-

bilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;

3) affidamento alla Scuola nazionale dell'amministrazione dei bandi di concorso e della gestione dei corsi-concorsi e dei concorsi di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera; riforma della suddetta Scuola, in modo da assicurare adeguata rappresentanza alle regioni e agli enti locali e da adeguarne l'ordinamento alle nuove funzioni; possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale; possibilità della suddetta Scuola di avvalersi della collaborazione di scuole regionali e locali e di istituzioni universitarie, selezionate con procedure trasparenti;

d) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, presso scuole di formazione regionali e locali o presso istituzioni universitarie; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette scuole o per l'ente interessato per almeno due giornate all'anno, ove richiesto; adeguamento dell'ordinamento della Scuola nazionale dell'amministrazione alle funzioni

attribuite, al carico di lavoro assegnato e alla metodologia didattica necessaria;

e) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*; istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera *b)*, anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera *b)*, e successiva scelta da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b)* sulla decadenza degli incarichi in

caso di riorganizzazione dell'amministrazione;

f) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; regime di proroga degli incarichi nelle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico;

g) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;

h) con riferimento alla valutazione dei risultati: semplificazione del processo di valutazione; rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; revisione delle fasce di merito; definizione dell'oggetto della valutazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla struttura della quale il dirigente è responsabile, coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione, ai comportamenti organizzativi e all'impatto finale degli interventi attivati; mancata diffe-

renziamento delle valutazioni dei dirigenti e dei dipendenti quale criterio di valutazione; definizione, da parte delle amministrazioni regionali e locali e degli enti pubblici nazionali, del proprio sistema di valutazione sulla base dei principi di merito, differenziazione, semplificazione delle procedure, misurabilità e comparabilità degli indicatori di risultato; valutazione dei servizi e dei prodotti in base a *standard* di qualità oggettivi; autonomia dei valutatori; comparabilità tra amministrazioni omologhe;

i) con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;

l) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; definizione di limiti assoluti stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico; definizione della retribuzione di posizione, comunque non inferiore al 30 per cento del totale, in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato, comunque non superiore al 15 per cento del totale, in relazione al tipo di incarico; suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più

di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;

m) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;

n) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, definizione dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiet-

tivi sanitari, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta

giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 11.

*(Promozione della conciliazione dei tempi
di vita e lavoro
nelle amministrazioni pubbliche)*

1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto, fissando obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di *co-working* e *smart-working*.

2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti indirizzi per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1

e 2 da parte delle amministrazioni pubbliche.

4. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I*-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali.».

CAPO IV

DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE
NORMATIVA

Art. 12.

*(Procedure e criteri comuni per l'esercizio
di deleghe legislative di semplificazione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo 13, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:

- a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;
- b) partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche;
- c) servizi pubblici locali.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;
- b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;
- d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

3. Il Governo si attiene altresì ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli da 13 a 15.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Viene conseguentemente adeguata anche la disciplina statale di fonte regolamentare.

Art. 13.

(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro dodici mesi dalla scadenza della delega di cui all'articolo 10, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) riconoscimento nei concorsi pubblici della professionalità acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con amministrazioni pubbliche;

b) accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche; revisione delle modalità di espletamento degli stessi; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie;

c) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette;

d) attribuzione all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico al Dipartimento della funzione pubblica

della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposita convenzione e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema di controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;

e) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;

f) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;

g) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità.

Art. 14.

*(Riordino della disciplina
delle partecipazioni azionarie
delle amministrazioni pubbliche)*

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche è adottato, al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina e la semplificazione normativa, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pub-

blici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica;

b) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri di scelta tra modello societario e modello dell'amministrazione autonoma o criteri per l'internalizzazione;

c) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

d) introduzione di ulteriori misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e organismi da esso partecipati al fine del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, di una maggior trasparenza e della precisa definizione delle responsabilità delle amministrazioni locali partecipanti e degli amministratori degli organismi partecipati;

e) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi;

f) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo.

Art. 15.

*(Riordino della disciplina
dei servizi pubblici locali)*

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) definizione dei poteri di regolazione e controllo delle autorità indipendenti;

b) definizione dei criteri per l'individuazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

c) individuazione delle modalità di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in coerenza con la disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza;

d) definizione dei criteri per la definizione degli ambiti territoriali ottimali e per l'individuazione degli enti di governo responsabili dell'organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) definizione dei criteri per l'esercizio delle funzioni dei comuni in forma associata;

f) individuazione delle modalità di gestione del servizio pubblico e tipologie di affidamenti;

g) individuazione delle modalità e degli strumenti per assicurare la trasparenza delle procedure di affidamento;

h) individuazione dei termini e delle modalità adeguati ad assicurare la corretta e tempestiva attuazione delle norme in coerenza con la disciplina dell'unione europea anche con riferimento alla scadenza degli affidamenti;

i) coordinamento con la normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di appalti e concessioni e di regolazione dei servizi pubblici;

l) individuazione dei meccanismi di premialità per gli enti locali che ricorrono

alle procedure ad evidenza pubblica e favoriscono l'aggregazione degli ambiti gestionali secondo criteri di economicità ed efficienza;

m) disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

n) individuazione degli indirizzi per la definizione dei regimi tariffari;

o) individuazione delle funzioni di governo, organizzazione, regolazione e controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, delle amministrazioni pubbliche e delle autorità di regolazione che ai diversi livelli di governo presiedono alle diverse funzioni e delle regole della loro interazione.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera *a)*, dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

